



# COMUNE DI PERTOSA

Provincia di Salerno

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 22 del Reg.</b>	<b>OGGETTO : Piano Economico Finanziario e determinazione tariffa TARI 2023. Modifica</b>
<b>DATA</b> <b>31/07/2023</b>	

L'anno Duemilaventitre, in questo giorno trentuno del mese di luglio alle ore 19,13 e succ, convocato nei modi e forme di legge, in modalità in presenza nell'aula consiliare sita in via Santa Maria in seduta ordinaria, pubblica, in prima convocazione, in presenza presso l'aula consiliare; Presiede l'adunanza il Presidente sig. Antonio CAFARO All'appello risultano rispettivamente presenti e assenti i signori Consiglieri Comunali come segue:

N.	Cognome e nome del Consigliere	Pres.	Ass.
1	BARBA DOMENICO	X	
2	CAFARO ANTONIO	X	
3	SOLDOVIERI GIUSEPPE	X	
4	MANISERA DONATO	X	
5	LUPO GIUSEPPE	X	
6	LAMATTINA ANTONIO	X	
7	CAGGLIANO FRANCESCA	X	
8	LA PORTA ANDREA	X	
9	GAGLIARDI FRANCESCO	X	
10	MARINO ROSA		X
11	PALMIERI RODOLFO	X	
	<b>Totale Presenti / Assenti</b>	<b>10</b>	<b>1</b>

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale dott. Gerardo ROSANIA.-

**IL PRESIDENTE**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che,

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06/06/2023 è stato approvato il Piano Economico Finanziario e la determinazione delle tariffe Tari anno 2023 del Comune di Pertosa;
- Che è stato ritenuto necessario una verifica dei costi relativi al servizio di igiene urbana sostenuti nel 2021, quale parametro di riferimento per il Pef 2023;
- Che è stato ritenuto importante adeguare il servizio di raccolta dei rifiuti alle nuove esigenze sopravvenute dell'Ente;
- Che per il triennio 2023-2025 è risultato un incremento dei costi operativi del servizio

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- *il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>1</sup> e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- *il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo*

15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares)
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dall'autorità competente - EDA;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
  - o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
  - o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *"... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ..."*;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021  
Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che
- *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ..."*;
- Il Piano Finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*;

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Pertosa, risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato EDA -SALERNO;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario elaborato dall'Ufficio tecnico in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammontava a euro € 115.817,00 sulla base della determinazione direttoriale n. 55 del 06/05/2022, ma sulla base delle modifiche apportate da Eda-Salerno risulta essere pari ad € 150.674,00 come da allegato A);

Evidenziato che;

- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso quindi atto che ai sensi dell'art. 7.4 Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA l'ente di governo d'ambito (EGATO), denominato EDA - SALERNO, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) **MTR - 2; giusta determinazione del Direttore Generale n. 204 del 25/07/2023 agli atti d'ufficio;**

*Richiamate le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 28 gennaio 2022 nelle quali "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...";*

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che *"... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ..." per cui "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).*

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013"*, pubblicate in data 28 gennaio 2022 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per le annualità 2023 relativamente al Comune di Pertosa è risultata essere complessivamente pari ad € 150.674,00 di cui € 127.323,00 per la componente variabile ed € 23.351,00 per la componente fissa, invece di € 115.817 di cui € 82.403,00 per la componente variabile ed € 33.414,00 per la componente fissa.

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario, così come modificato, risulta compatibile all'importo dei fabbisogni standard come sopra determinati;

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita – Mista in base alle metrature iscritte a ruolo ed ai componenti del Nucleo familiare per cui si determinano i seguenti importi
  - **per la parte relativa alla superficie**
  - ✓ 69,03% a carico delle utenze domestiche;
  - ✓ 30,97% a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 06/06/2022, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2023, adesso modificate;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023, di cui alla allegato B) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche che prevede un'entrata teorica pari a €. 150.674,00 – per effetto degli arrotondamenti – differenziandone la quota fissa e la quota variabile per le due tipologie di contribuenti.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2:

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"*;
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: *"5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."*
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

Sentita la relazione del Sindaco, che illustra i termini della deliberazione facendo presente che si registra un aumento medio delle tariffe che si aggira intorno al 40%, ricordando che lo stesso ricadrà, purtroppo sulle famiglie e sulle attività economiche ma che siamo dinanzi ad un atto dovuto in quanto si tratta di coprire con le specifiche entrate le spese del servizio che sono entrate. In particolare il Sindaco chiarisce che da questa operazione il Comune di Pertosa non punta a fare cassa per altri servizi, ma semplicemente a fronteggiare le spese del servizio. Ricorda che c'è il via libera da parte dell'Ente d'Ambito dei rifiuti .

Si è cercato di moderare la ricaduta sui cittadini passando , ad esempio , da 2 a 4 rate.

Il problema vero è il basso livello di raccolta differenziata, circa il 59% che è il vero momento di difficoltà. Ricorda l'intenzione di migliorare il livello del servizio attraverso l'affidamento all'esterno dello stesso.

Sentito il Consigliere Gagliardi Francesco, che chiede se vengono confermate le agevolazioni già presenti come per i residenti all'estero che a suo tempo il Consiglio Comunale aveva votato.

Sentito il Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Pertosa, che ricorda come il Consiglio Comunale abbia , recentemente , deliberato un nuovo regolamento del servizio rifiuti e della relativa tassa. Tutto ciò era in vigore precedentemente, se non è stato riproposto da nuovo regolamento è da considerarsi revocato.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Con voti favorevoli 8 , contrari 0 , astenuti 2 ( Gagliardi e Palmieri )

#### **DELIBERA**

- a) richiamate le premesse, di **modificare per l'anno 2023** il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025, così come precedentemente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06/06/2023.
- b) Di approvare per l'anno 2023 il nuovo Piano Economico Finanziario 2022-2025, con i relativi allegati (All. A), parte integrante e sostanziale, così come validato dall'ente di governo denominato EDA - SALERNO, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 363/2021/RIF/r di ARERA, e le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche e utenze non domestiche (All. B)**, che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali,
- c) di quantificare in **€ 150.674,00** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;
- d) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- e) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- f) Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023. E con la seguente votazione resa nelle forme di legge :  
Favorevoli 8, contrari 0, astenuti 2 ( Gagliardi e Palmieri )

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



Prot. N. 264 25/07/2023



**Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**  
**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"**  
**AREA TECNICA**

**RELAZIONE ETC**  
**PER IL COMUNE DI**  
**"PERTOSA"**

*delibera ARERA n.363/2021*

PROTOCOLLO Partenza N. 1493/2023 del 25-07-2023  
Allegato 1 - Class. 8 - Copia Documento

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

### AREA TECNICA

## Sommario

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>3</b>
1.1	Comune ricompreso nell'ambito tariffario .....	4
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffari .....	4
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato .....	4
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario .....	4
1.5	Altri elementi da segnalare.....	6
<b>2</b>	<b>Attività di validazione</b> .....	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente</b> .....	<b>6</b>
3.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	6
3.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	6
3.1.2	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetrogestionale) .....	8
3.1.3	Coefficiente C116 .....	9
3.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	9
3.2.1	Componente previsionale CO116 .....	9
3.2.2	Componente previsionale CQ .....	10
3.2.3	Componente previsionale COI.....	10
3.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	11
3.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....	11
3.4.1	Determinazione del fattore $b$ .....	11
3.4.2	Determinazione del fattore $\omega$ .....	11
3.5	Conguagli .....	13
3.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario .....	14
3.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo .....	14
3.8	Rimodulazione dei conguagli.....	14
3.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale .....	14
3.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	14
3.11	Ulteriori detrazioni .....	14
3.12	Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2022-2025.....	15

#### 1 Premessa

Come è noto, la Deliberazione ARERA n. 443/2019 ha stabilito che la procedura di validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, sia svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) con l'applicazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018 -2021 (*MTR*), in sostituzione del metodo tariffario normalizzato (*MTN*) previsto dal Dpr del 27 aprile 1999 n. 158.

La deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif. ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (*MTR-2*) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF "*grezzo*" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal *MTR-2* ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'*Allegato A* alla deliberazione ARERA n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della "*proposta tariffaria*" (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "*proposta tariffaria*" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

Oltre a controllare e validare i dati contenuti nel PEF "*grezzo*" trasmesso dal gestore, l'Ente Territorialmente Competente ha il compito di:

1. determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:
  - a. coefficiente di recupero di produttività (*Xa*);
  - b. coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (*QLa*);
  - c. coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (*PGa*);
2. determinare il fattore di sharing (*b*) dei proventi in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2022-2025;
3. determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, sempre nei range individuati da ARERA (*wa*);
4. effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali gli

- obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( $\gamma_1$ ), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari, ed il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_2$ ), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero;
- la possibilità di valorizzare il coefficiente  $C116a$  che tenga conto della necessità di copertura delle componenti  $CO116,TV,a\ exp$  e  $CO116,TF,a\ exp$ , di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);
  - verificare e controllare l'equilibrio economico-finanziario con procedura partecipata con il gestore.

La presente relazione è redatta nel rispetto dello schema tipo come da art.2.1 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 Allegato 2 in accordo con quanto stabilito nella "Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021", approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.3 del 10.02.2022.

#### **1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario**

La presente relazione riguarda il Comune di Pertosa (SA).

#### **1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffari**

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), si riferisce che "il servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Pertosa viene svolto, in parte dal Comune e in parte, fino al 31/05/2021, dalla Società S.R.A. - Sviluppo Risorse Ambientali di Polla e, dal 01/06/2021, dalla Società GF Scavi srl di Sicignano degli Alburni. Dal 01/06/2021 la società SRA ha ceduto in fitto un ramo d'azienda alla società GF Scavi srl, la quale è subentrata nella gestione del servizio. Nella presente relazione e nel correlato Appendice 1, sono riportati i dati di pertinenza del Comune e delle Società S.R.A. - Sviluppo Risorse Ambientali di Polla e GF Scavi srl di Sicignano degli Alburni, essendo, queste, configurabili come meri prestatori d'opera."

#### **1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato**

La Regione Campania con Deliberazione di Giunta Regionale n. 190 del 20.04.2022 (inviata per l'esecuzione il 26.04.2022 ed acquisita al protocollo n. 1635/2022 del 27.04.2022 della EDA Salerno) ha individuato gli impianti di trattamento dei rifiuti minimi ed intermedi ai sensi della Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/Rif di ARERA e dell'MTR-2 allegato.

#### **1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario**

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'ETC ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

- Nota prot.n. 507 del 03.05.2022, acquisita al ns. prot.n. 1734/2022 del 03.05.2022 con la quale il Comune di Pertosa (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021;
  - b) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021;
  - c) tool ARERA MTR – 2.
2. PEC del 06.05.2022, acquisita al ns. prot.n. 1774/2022 del 06.05.2022 con la quale il Comune di Pertosa (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
- a) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021;
  - b) tool ARERA MTR – 2.

L'Ente d'Ambito, sulla base della documentazione inviata dal Comune di Pertosa (SA), ha predisposto la relazione prot. n. 1782/2022 del 6.5.2022 comprendente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente previste al punto 4 dell'Allegato 2 alla determinazione ARERA 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021.

Con determinazione n. 55 del 6.5.2022, trasmessa al Comune di Pertosa (SA) con prot. n. 1818/2022 del 10.5.2022, il Direttore Generale ha validato il piano economico finanziario stabilendo che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo tariffario 2022-2025 fosse pari:

- per l'anno 2022 ad € 109.894 di cui € 76.446 componente variabile e € 33.447 componente fissa;
- per l'anno 2023 ad € 115.817 di cui € 82.403 componente variabile e € 33.414 componente fissa;
- per l'anno 2024 ad € 122.059 di cui € 88.645 componente variabile e € 33.414 componente fissa;
- per l'anno 2025 ad € 128.638 di cui € 95.224 componente variabile e € 33.414 componente fissa.

Con nota prot. n. 956 del 24.07.2023, acquisita dall'ETC al prot. n. 1485/2023 del 24.07.2023, il Comune di Pertosa (SA) ha richiesto la rettifica del PEF riferito all'anno 2023, a seguito della disponibilità e dell'inserimento nel tool MTR-2 al foglio *In\_Bil\_Com-21* delle voci contabili a consuntivo dell'esercizio 2021 e per poter integrare e migliorare l'attuale servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani.

Con nota n. prot. n. 956 del 24.07.2023, acquisita dall'ETC al prot. n. 1485/2023 del 24.07.2023, il Comune di Pertosa (SA) ha trasmesso:

- relazione di accompagnamento al Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con l'allegato 2 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021;
- dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui all'All.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021;
- prospetto riepilogativo costi a consuntivo 2021;
- relazione economica del Comune di Pertosa (SA) per nuovo progetto di servizi;
- fatture emesse da Sviluppo Risorse Ambientali Srl riferite al periodo febbraio- maggio 2021;
- fatture emesse da G.F. Scavi Srl dal 14.06.2021 al 31.12.2021;
- fatture emesse da Boninfante Antonio Carlo n. 7/PA del 26.02.2021 e n.9/PA del 22.11.2021;
- mandati di pagamento del Comune di Pertosa (SA) n.16/2021, n.53/2021, n.142/2021,

n.201/2021, n.236/2021, n.291/2021, n.324/2021, n. 351/2021, n.372/2021, n.422/2021, n.507/2021, n.539/2021, n.569/2021;

- tool MTR-2 periodo 2022-2025 rettificato con riferimento al Piano economico finanziario 2023.

Inoltre in data 24.07.2023 il Comune di Pertosa (SA) ha trasmesso a mezzo pec la fattura n. 504 del 30.06.2021 emessa da Sviluppo Risorse Ambientali Srl riferita al periodo 01.06.2023 – 13.06.2021, acquisita dall'EDA Salerno con prot. n. 1488/2023 del 24.07.2023.

In data 24.07.2023 il Comune di Pertosa (SA) ha trasmesso a mezzo pec la relazione di accompagnamento al Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con l'allegato 2 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 ed acquisita dall'EDA Salerno al prot. n. 1489/2023 del 24.07.2023 - versione aggiornata.

### 1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente non segnala altri elementi.

## 2 Attività di validazione

Dalla lettura e dall'analisi della documentazione acquisita dal Comune e dal soggetto gestore, l'Ente territorialmente competente ha verificato:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

## 3 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

### 3.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento ( $\Sigma T_a$ ) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con  $\Sigma T_{max a}$ ) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

$$T_{a,2022} = \text{€ } 109.894 = T_{max,2022}$$

$$T_{a,2023} = \text{€ } 150.674 = T_{max,2023}$$

$$T_{a,2024} = \text{€ } 150.674 = T_{max,2024}$$

$$T_{a,2025} = \text{€ } 142.674 = T_{max,2025}$$

#### 3.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del *Benchmark* di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno  $a-2$  (2020, 2021), individua i valori di

$\gamma_1$  e  $\gamma_2$  ed indica le valutazioni compiute in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni dando evidenza ad eventuali scostamenti positivi o negativi rispetto agli obiettivi prefissati. Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri ipotizzati, attese le modifiche introdotte dal nuovo metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025 (MTR-2).

✓ **coefficiente di recupero di produttività ( $X_a$ )**

$X_a$  è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5% e sulla base:

a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il Benchmark di riferimento, dove:

- in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ( $CU_{eff2020}$ ) da considerare è il seguente:

$$CU_{eff2020} = (\sum TV_{2020} + \sum TF_{2020}) / q_{2020}$$

con  $q_{2020}$  che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020 (285 ton);

- il Benchmark di riferimento è pari: 33,95 cent€/kg;

b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ( $\gamma_{1,a}$ ) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo nel caso specifico:

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", conseguente a una determinazione di  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:

$$(1 + \gamma_a) \leq 0.5; \text{ dove: } \gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$$

		$CU_{eff} > Benchmark$	$CU_{eff} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

In via cautelativa l'ETC attribuisce il valore minimo dell'intervallo di riferimento ( $CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$ ; LIVELLO AVANZATO ( $1 + \gamma_a \leq 0.5$ ), pertanto  $X_a = 0,31\%$ .

Si considera che il coefficiente  $X_a$  rimanga costante nel quadriennio.

**3.1.2 Coefficienti  $QL_a$  (variazioni delle caratteristiche del servizio) e  $PG_a$  (variazioni di perimetro gestionale)**

$QL_a$  è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'allegato "A" MTR-2 alla Delibera ARERA n.363/2021.

$PG_a$  è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'allegato "A" MTR-2 alla Delibera ARERA n.363/2021.

In ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , i coefficienti  $QL_a$  e  $PG_a$  sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ SERVIZIO ( $QL_a$ )	MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI QUALITÀ	<p><b>SCHEMA I</b></p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p><math>PG_a = 0\%</math></p> <p><math>QL_a = 0\%</math></p>	<p><b>SCHEMA II</b></p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p><math>PG_a \leq 3\%</math></p> <p><math>QL_a = 0\%</math></p>
	MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI QUALITÀ	<p><b>SCHEMA III</b></p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p><math>PG_a = 0\%</math></p> <p><math>QL_a \leq 4\%</math></p>	<p><b>SCHEMA IV</b></p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p><math>PG_a \leq 3\%</math></p> <p><math>QL_a \leq 4\%</math></p>

L'ETC decide di attribuire i valori secondo i seguenti criteri:

Valore massimo dell'intervallo di riferimento in base al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, determinando l'intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali e precisamente:

Valori attribuiti ( $QL_a$ ,  $PG_a$ ):

Nel caso specifico non vi sono variazioni nell'attività gestionale. E' stato riscontrato un mantenimento del livello di qualità alla luce del mantenimento della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio.

$PG_a = 0\%$  (nessuna variazione nelle attività gestionali)

$QL_a = 0\%$  (mantenimento del livello di qualità)



Per gli anni successivi, considerando che il Comune di Pertosa (SA) ha comunicato che per il superamento di innumerevoli criticità è stato necessario potenziare, integrare e migliorare il servizio, si valuta:

- $PG_{2023-2024-2025} = 3\%$
- $QL_{2023-2024-2025} = 4\%$ .

### 3.1.3 Coefficiente C116

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente C116 per ciascun anno  $a$  (2022, 2023, 2024, 2025) con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale  $CO_{116}$  esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

Il Comune di Pertosa (Sa) non ha valorizzato tale componente previsionale.

## 3.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

### 3.2.1 Componente previsionale $CO_{116}$

Per ciascun anno di valorizzazione della componente  $CO_{116}$ , l'Ente territorialmente competente indica:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

**L'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente C116a, che tenga conto della necessità di copertura delle componenti  $CO_{116,TV,a}$  e  $CO_{116,TF,a}$ , di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico) . Tale coefficiente può essere valorizzato entro l'intervallo  $[0\% \leq C116 \leq 3\%]$ .**

Al pari di quanto già sostenuto per gli altri parametri/coefficienti di competenza dell'ETC ai sensi delle deliberazioni ARERA n.443/2019 e n. 363/2021 ed al fine di vincolare a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo la determinazione del coefficiente C116a entro il limite massimo del 3%, come da art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA n.363/2021, si propone di attribuire allo stesso un valore pari al rapporto percentuale tra la prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal

servizio pubblico o alla prevista riduzione del numero delle utenze non domestiche servite, formalmente dichiarata dal Comune e/o dal Gestore nella trasmissione all'ETC dei dati economici ai fini dell'applicazione del MTR-2, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto.

Qualora siano disponibili solo i dati forniti dal soggetto gestore e/ dal Comune relativi ai costi previsionali dovuti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2020  $CO_{exp116tv}$  e  $CO_{exp116tf}$ , si propone di attribuire al coefficiente  $CO_{116a}$ , sempre entro il limite massimo del 3%, un valore pari al rapporto percentuale tra il predetto costo previsionale ed il totale del corrispettivo del servizio riconosciuto dal Comune al soggetto gestore.

Qualora siano disponibili solo i dati relativi al numero delle utenze non domestiche che si saranno avvalsi di soggetti terzi per il ritiro dei rifiuti a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.116/2020, al coefficiente  $C_{116a}$ , sempre entro il limite massimo del 3%, si propone di attribuire un valore percentuale pari al rapporto tra il numero delle predette utenze non domestiche ed il totale di tutte le utenze non domestiche del territorio comunale considerato.

In tutti i casi in cui il predetto rapporto percentuale risulti superiore al limite percentuale massimo fissato dall'art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA n.363/2021, si attribuirà sempre il 3%.

Se il predetto rapporto è minore o uguale al 3%, sarà assegnato al coefficiente  $C_{116a}$  tale valore percentuale.

Resta inteso che, qualora il Comune e/o il Gestore non comunichino all'ETC alcuna prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto, al coefficiente  $C_{116a}$  sarà attribuito il valore pari allo 0%.

Nel caso specifico è attribuito al predetto coefficiente il seguente valore:

$$C_{116a} = 0\%.$$

### 3.2.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che sono stati introdotti dall'Autorità con deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

A tal proposito non è stata dichiarata alcuna componente previsionale CQ.

### 3.2.3 Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei datidi costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 e dall'articolo 10 del MTR-2:

a) alle modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante

l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative;

- b) all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

In tale paragrafo vengono descritti gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti  $COI_{TV,a}^{exp}$  e  $COI_{TF,a}^{exp}$ , ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del MTR-2.

Tali componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

A tal proposito, si evidenzia che il Comune ha riportato tali costi, che si confermano:

$$COI_{TF,a}^{exp} = 0$$

$$COI_{TV,a}^{exp} = 0$$

$$COI_{TF}^{exp} 2023-2024 = € 8.000 \text{ per il 2023 ed } € 8.000 \text{ per il 2024.}$$

### 3.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, nel rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2, 15.3 e 15.4 del MTR-2.

### 3.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

I fattori di *sharing* sono determinati dall'ETC all'interno di range prestabiliti dall'Autorità in totale indipendenza.

#### 3.4.1 Determinazione del fattore *b*

Alla luce della situazione attuale che vede l'Ente d'ambito operativo ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e del DLgs n. 152/2006 s.m.i., si propone di attribuire al fattore di *sharing b* il valore massimo dell'intervallo, nel caso in cui il Comune incassi direttamente i proventi e il minimo nel caso in cui sia stato delegato il gestore all'incasso dei suddetti proventi. Quanto innanzi al fine di riconoscere l'aliquota massima all'Ente Comunale.

Nel caso in esame si considera  $b=0,3$ .

#### 3.4.2 Determinazione del fattore $\omega$

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ , il valore di  $\omega$  nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

Il **fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ( $\omega_a$ )** è determinato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( $\gamma_{1,a}$ ), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. Il coefficiente  $\gamma_{1,a}$  può essere valorizzato:
  - nell'ambito dell'intervallo  $(-0.2,0]$ , in caso di valutazione soddisfacente;
  - nell'ambito dell'intervallo  $[-0.4,-0.2]$ , in caso di valutazione non soddisfacente;
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente  $\gamma_{2,a}$  può essere valorizzato:
  - nell'ambito dell'intervallo  $(-0.15,0]$ , in caso di valutazione soddisfacente;
  - nell'ambito dell'intervallo  $[-0.3,-0.15]$ , in caso di valutazione non soddisfacente.

Sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma, il parametro  $\omega_a$  può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 \leq \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 \leq \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

$\omega_a$  può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,1;0,4]$ : un valore di  $\omega_a$  pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all'estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse.

Si propone di attribuire il valore in considerazione della percentuale certificata di raccolta differenziata e del tasso di riciclo. A titolo esemplificativo verrà attribuito il valore massimo (corrispondente ad elevato livello di performance) per percentuali di Raccolta Differenziata maggiore o uguale al 65% e tasso di riciclaggio di materia effettivamente recuperata maggiore o uguale al 70% (*ex art. 6.1 b) della Legge Regione Campania n.14/2016 e ss.mm.ii.*). Per percentuali intermedie potrà essere attribuito un valore proporzionale.

- ✓ **valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata ( $\gamma_1$ ) e la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio ( $\gamma_2$ ):**

Allegato 1 - Class. 8 - Copia Documento

- $\gamma_{1,a}$  è valorizzato, nell'intervallo  $[0, -0,4]$  tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere, pertanto si propone di assegnare il valore massimo per i Comuni nei quali è raggiunto o superato il 65% di percentuale di raccolta differenziata (dato 2020 Certificato dalla Regione Campania), verrà invece assegnato il valore minimo per i Comuni che hanno una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%. Per valori di percentuale di RD compresi tra 45% e 64,99% verrà assegnato il valore intermedio proporzionale. A titolo esemplificativo per  $\gamma_{1,a}$  definito nell' intervallo  $(-0,2 < \gamma_{1,a} \leq 0]$  in caso di valutazione soddisfacente e nell'intervallo  $[-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2]$  in caso di valutazione non soddisfacente verranno attribuiti i seguenti valori:

$$\%RD < 45\% \quad \gamma_{1,a} = -0,40$$

$$45\% \leq \%RD < 65\% \quad \gamma_{1,a} = [-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2]$$

$$\%RD \geq 65\% \quad \gamma_{1,a} = 0.$$

- $\gamma_{2,a}$  è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, si propone di assegnare il valore massimo ai Comuni che hanno una percentuale di riciclaggio superiore o uguale al 70% (dato 2020 certificato dalla Regione Campania) e per valori compresi tra 50% e 69,99% verrà assegnato il valore intermedio proporzionale tra  $[-0,3 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,15]$ . Sarà invece assegnato il valore minimo per i Comuni che hanno una percentuale di tasso di riciclaggio inferiore al 50%. A titolo esemplificativo, per  $\gamma_{2,a}$  definito negli intervalli  $(-0,15 < \gamma_{2,a} \leq 0]$  in caso di valutazione soddisfacente e  $[-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15]$  in caso di valutazione non soddisfacente, verranno attribuiti i seguenti valori:

$$\text{Percentuale di riciclo} \geq 70\% : \gamma_{2,a} = 0$$

$$\text{Percentuale riciclo } 50\% \leq X < 70\% : \gamma_{2,a} = [-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15]$$

$$\text{Percentuale di riciclo} < 50\% : \gamma_{2,a} = -0,3.$$

Nel caso specifico, atteso che per il Comune di Pertosa (Sa) la percentuale di raccolta differenziata certificata è pari a 54,68% (anno 2020) e il tasso di riciclo è pari a 42,04% (anno 2020), si assegnano i seguenti valori:

$$\gamma_{1,a} = -0,3032; \quad \gamma_{2,a} = -0,3; \quad \omega a = 0,40 ;$$

Nel caso specifico, atteso che per il Comune di Pertosa (Sa) la percentuale di raccolta differenziata certificata è pari a 59,65% (anno 2021) e il tasso di riciclo è pari a 40,62% (anno 2021), si assegnano i seguenti valori:

$$\gamma_{1,a} \text{ 2023-2024-2025} = -0,25; \quad \gamma_{2,a} \text{ 2023-2024-2025} = -0,3; \quad \omega a \text{ 2023-2024-2025} = 0,40.$$

Si considera che i coefficienti  $\gamma_{1,a}$ ,  $\gamma_{2,a}$  e  $\omega a$  rimangono costanti nel periodo 2023-2025 e si prevede che dal 2023 ci sia un miglioramento dei livelli di qualità, indicando il coefficiente  $QL=4\%$  anche nel rispetto della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif.

### 3.5 Conguagli

L'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio  $RC_{totTV,a}$  e  $RC_{totTF,a}$  riferite alle annualità pregresse.

Nel caso in esame non è riportata dal gestore alcuna informazione riguardo le componenti  $RC_{totTV,a}$  e  $RC_{totTF,a}$ .

### 3.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente, con riferimento al PEF 2022, ha verificato la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

### 3.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2.

### 3.8 Rimodulazione dei conguagli

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli.

### 3.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio (solo con riferimento al 2022) la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita, indicando:

	2022				
	0	0	0	totale Gestori	PERTOSA
distribuzione del delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$ in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE VARIABLE				-	14.150
distribuzione del delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$ in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE FISSA				-	14.150
Distribuzione del delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$ di cui al comma 4.6 MTR-2 - TOTALE				-	28.300

### 3.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

In presenza di squilibrio economico e finanziario ed al fine di raggiungere gli obiettivi migliorativi definiti, risulta necessario presentare istanza di superamento del limite annuale di crescita determinato secondo le regole dell'art. 4.1 dell'MTR-2 per l'anno 2023.

### 3.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle

detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 (specificare l'anno di riferimento del predetto contributo valorizzato nell'Allegato 1);
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente:

Nel caso in esame si riporta quanto risultante dalla documentazione acquisita:

	2022	2023	2024	2025
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 – Parte Variabile	161	161	161	161
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - Parte Fissa	0	0	0	0
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 – TOTALE	161	161	161	161

### **3.12 Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2022-2025**

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il totale delle entrate massime approvabili è pari:

- per l'anno 2022 ad € 109.894 di cui € 90.660 componente variabile e € 19.233 componente fissa;
- per l'anno 2023 ad € 150.674 di cui € 127.323 componente variabile e € 23.351 componente fissa;
- per l'anno 2024 ad € 150.674 di cui € 127.323 componente variabile e € 23.351 componente fissa;
- per l'anno 2025 ad € 142.674 di cui € 127.323 componente variabile e € 15.351 componente fissa.

La presente annulla e sostituisce la precedente relazione prot.n. 1782/2022 del 06.05.2022.

**Il Funzionario**  
dott. Giuseppe Arcieri  
(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)

**Il Dirigente**  
ing. Annapaola Fortunato  
(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

DIREZIONE GENERALE

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 204 del 25.07.2023

Oggetto: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Pertosa (SA), in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n.363/2021.

### PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. ("*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*"), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;

- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;

- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito l'EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l'avv. Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell'EDA Salerno;

### PREMESSO ALTRESÌ CHE

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di "*Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti*";

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;

- l'Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1 definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito "ETC") come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;



- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con determinazione del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

### RILEVATO CHE

- All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF "grezzo" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'*Allegato A* alla deliberazione ARERA n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale);

### DATO ATTO CHE:

- L'EDA Salerno, sulla base della documentazione inviata dal Comune di Pertosa (SA), ha predisposto la relazione prot.n. 1782/2022 del 06.05.2022, comprendente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente previste al punto 4 dell'*Allegato 2* alla determinazione ARERA 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;

#### **RICHIAMATA:**

- la determinazione direttoriale n. 55 del 06.05.2022, trasmessa al Comune di Pertosa (SA) con prot. n. 1818/2022 del 10.05.2022, con cui è stato validato il piano economico finanziario stabilendo che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo tariffario 2022 -2025 sia pari:
  - per l'anno 2022 ad € 109.894 di cui € 76.446 componente variabile e € 33.447 componente fissa;
  - per l'anno 2023 ad € 115.817 di cui € 82.403 componente variabile e € 33.414 componente fissa;
  - per l'anno 2024 ad € 122.059 di cui € 88.645 componente variabile e € 33.414 componente fissa;
  - per l'anno 2025 ad € 128.638 di cui € 95.224 componente variabile e € 33.414 componente fissa;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'EDA Salerno, Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

- Nota prot.n. 507 del 03.05.2022, acquisita al ns. prot.n. 1734/2022 del 03.05.2022 con la quale il Comune di Pertosa (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021;
- b) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021;
- c) tool ARERA MTR – 2.

- PEC del 06.05.2022, acquisita al ns. prot.n. 1774/2022 del 06.05.2022 con la quale il Comune di Pertosa (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:

- a) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021;
- b) tool ARERA MTR – 2;

- con nota prot. n. 956 del 24.07.2023, acquisita dall'ETC al prot. n. 1485/2023 del 24.07.2023, il Comune di Pertosa (SA) ha richiesto la rettifica del PEF riferito all'anno 2023, a seguito della disponibilità e dell'inserimento nel tool MTR-2 al foglio *In\_Bil\_Com-21* delle voci contabili a consuntivo dell'esercizio 2021 e per poter integrare e migliorare l'attuale servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani;

- con nota n. prot. n. 956 del 24.07.2023, acquisita dall'ETC al prot. n. 1485/2023 del 24.07.2023, il Comune di Pertosa (SA) ha trasmesso:

- 1) relazione di accompagnamento al Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con l'allegato 2 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021;
- 2) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui all'All.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021;
- 3) prospetto riepilogativo costi a consuntivo 2021;
- 4) relazione economica del Comune di Pertosa (SA) per nuovo progetto di servizi;
- 5) fatture emesse da Sviluppo Risorse Ambientali Srl riferite al periodo febbraio- maggio 2021;
- 6) fatture emesse da G.F. Scavi Srl dal 14.06.2021 al 31.12.2021;
- 7) fatture emesse da Boninfante Antonio Carlo n. 7/PA del 26.02.2021 e n.9/PA del 22.11.2021;
- 8) mandati di pagamento del Comune di Pertosa (SA) n.16/2021, n.53/2021, n.142/2021, n.201/2021, n.236/2021, n.291/2021, n.324/2021, n. 351/2021, n.372/2021, n.422/2021, n.507/2021,

n.539/2021, n.569/2021;

- 9) tool MTR-2 periodo 2022-2025 rettificato con riferimento al Piano economico finanziario 2023;
- in data 24.07.2023 il Comune di Pertosa (SA) ha trasmesso a mezzo pec la fattura n. 504 del 30.06.2021 emessa da Sviluppo Risorse Ambientali Srl riferita al periodo 01.06.2023 – 13.06.2021, acquisita dall'EDA Salerno con prot. n. 1488/2023 del 24.07.2023.
  - in data 24.07.2023 il Comune di Pertosa (SA) ha trasmesso a mezzo pec la relazione di accompagnamento al Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con l'allegato 2 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 ed acquisita dall'EDA Salerno al prot. n. 1489/2023 del 24.07.2023 - versione aggiornata;

#### CONSIDERATO CHE:

- all'art. 7.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è previsto che *"ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente"*;

- all'art. 7.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è fissato che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento *"la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente"* fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore;

- all'art. 7.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che, ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, l'Ente territorialmente competente *"assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità:*

- a) *la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025"*;
- b) *con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti"*;

- all'art. 7.6) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che *la trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene da parte dell'ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;*

- con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 3 del 10.02.2022 è stata approvata la *"Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)"*;

#### VISTA:

- la relazione di accompagnamento contenente le valutazioni dell'ETC di cui all'Allegato 2 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/, allegata alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (prot. n. 1492/2023 del 25.07.2023) e, in particolare, la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2, elaborata in accordo con quanto stabilito nella *"Relazione sulla*

**Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**  
**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"**  
**DIREZIONE GENERALE**

*determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)", approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 3 del 10.02.2022;*

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 8.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 "è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo";

- ai sensi degli art. 4,5 e 6 del DLgs 241/1990, il responsabile del procedimento è lo scrivente;

**CONSIDERATO CHE:**

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

**VISTI E RICHIAMATI:**

la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. 165/2001;

la Deliberazione ARERA n. 443/2019;

il DLgs n. 152/2006 ss.mm.ii.;

la Determinazione ARERA n. 02/2020;

la Deliberazione ARERA n. 238/2020;

la Deliberazione ARERA n.363/2021;

la Determinazione ARERA n. 2/2021;

**DETERMINA**

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

1) **di stabilire** che la presente determinazione annulla e sostituisce la precedente determinazione direttoriale n. 55 del 06.05.2022;

2) **di validare** il piano economico finanziario per la determinazione della TARI 2022 - 2025 del Comune di Pertosa (SA) comprensivo di allegata relazione di accompagnamento come da all'Allegato 2 della Determinazione ARERA 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;



# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

### DIREZIONE GENERALE

3) di stabilire che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo tariffario 2022-2025 è pari:

- per l'anno 2022 ad € 109.894 di cui € 90.660 componente variabile e € 19.233 componente fissa;
- per l'anno 2023 ad € 150.674 di cui € 127.323 componente variabile e € 23.351 componente fissa;
- per l'anno 2024 ad € 150.674 di cui € 127.323 componente variabile e € 23.351 componente fissa;
- per l'anno 2025 ad € 142.674 di cui € 127.323 componente variabile e € 15.351 componente fissa;

così come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;

5) trasmettere all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 7.4) della deliberazione ARERA n.363/2021;

6) di trasmettere, altresì, la presente Determinazione al Comune di Pertosa (SA) per i successivi adempimenti di competenza;

7) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

**Il Direttore Generale**

*avv. Bruno Di Nesta*

*(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)*

**COMUNE DI PERTOSA**  
Provincia di SALERNO

***PIANO FINANZIARIO RELATIVO  
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

## IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il *piano finanziario*, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

## PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2023

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	7.881,00 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	7.881,00 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CTS costi trattamento e smaltimento rsu	19.012,00 €
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	91.768,00 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	386,00 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		3.507,00 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		0,00 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		0,00 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		0,00 €
	Acc Accantonamento		3.295,00 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		0,00 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
	R Remunerazione del capitale		669,00 €
RIIC Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €	
CK proprietari		0,00 €	
COI Costi di natura	COexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €



Piano finanziario Tares

previsionale destinati al miglioramento di qualità	<b>CQexp tv</b> Costi operativi variabili previsionati art. 9.2 del MTR-2		0,00 €	
	<b>COI tv</b> Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2		0,00 €	
	<b>COexp tf</b> Costi operativi fissi previsionati art. 9.1 del MTR-2		0,00 €	
	<b>CQexp tf</b> Costi operativi fissi previsionati art. 9.2 del MTR-2		0,00 €	
	<b>COI tf</b> Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2		8.000,00 €	
AR Proventi e ricavi	<b>AR</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €	
	<b>ARCONAI</b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €	
	fattore sharing $\beta$	0,00	coefficiente gradualità $\gamma$	0,45
			fattore sharing $\omega$	0,00
	<b>b(AR)</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		0,00 €	
	<b>b(1+<math>\omega</math>)ARCONAI</b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		0,00 €	
RC Conguagli variabili	<b>RCtv</b> Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		0,00 €	
	di cui: Residuo <b>RCND</b>	0,00 €		
	Residuo <b>RCU</b>	0,00 €		
	<b>RC18</b> (da PEF 2020)	0,00 €		
	<b>RC19</b> (da PEF 2021)	0,00 €		
	recupero scostamento <b>COsexp</b>	0,00 €		
	recupero scostamento <b>COVexp</b>	0,00 €		
	recupero scostamento <b>COQexp</b>	0,00 €		
	recupero scostamento <b>COexp</b>	0,00 €		
	recupero scostamento tariffe variabili a-2	0,00 €		
RC Conguagli fissi	<b>RCtf</b> Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		0,00 €	
	di cui: Residuo <b>RCU</b>	0,00 €		
	<b>RC18</b> (da PEF 2020)	0,00 €		
	<b>RC19</b> (da PEF 2021)	0,00 €		
	recupero scostamento <b>COVexp</b>	0,00 €		
	recupero scostamento <b>COQexp</b>	0,00 €		
	recupero scostamento <b>COexp</b>	0,00 €		

	recupero scostamento tariffe fisse a-2	0,00 €	
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		8.276,00 €
	Oneri fissi		0,00 €
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 € 0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €	
Voci libere per costi fisse:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 € 0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €	
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe		8,39%
	TVa-1 Costi totali anno precedente		0,00 €
Costi variabili effettivi			127.323,00 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente			0,00 €
Dv detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			161,00 €
<b>ΣTV- Totale costi variabili</b>			<b>127.162,00 €</b>
Costi fissi effettivi			23.352,00 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente			0,00 €
Df detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			0,00 €
<b>ΣTF- Totale costi fissi</b>			<b>23.352,00 €</b>
<b>Costi totali</b>			<b>150.514,00 €</b>
$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$			

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 103.899,82	% costi fissi utenze domestiche	69,03%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 69,03\%$	€ 16.119,89
		% costi variabili utenze domestiche	69,03%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 69,03\%$	€ 87.779,93
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 46.614,18	% costi fissi utenze non domestiche	30,97%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 30,97\%$	€ 7.232,11
		% costi variabili utenze non domestiche	30,97%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 30,97\%$	€ 39.382,07



## SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 103.899,82	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 16.119,89
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 87.779,93

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 46.614,18	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 7.232,11
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 39.382,07

## TARIFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  Esclusi immobili accessori	KB appl  Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa  fissa	Tariffa  variabile
1 .1	Un componente	8.935,84	0,75	64,21	0,72	0,301483	120,781909
1 .2	Due componenti	10.694,29	0,88	79,17	1,40	0,353740	234,853712
1 .3	Tre componenti	8.375,29	1,00	56,10	2,30	0,401977	385,831098
1 .4	Quattro componenti	4.586,24	1,08	32,98	2,70	0,434136	452,932159
1 .5	Cinque componenti	1.237,95	1,11	9,30	3,40	0,446195	570,359015
1 .6	Sei o piu' componenti	60,00	1,10	1,00	3,40	0,442175	570,359015
1 .1	Un componente-Abitazione con unico occupante	2.931,00	0,75	26,00	0,72	0,301483	120,781909
1 .2	Due componenti-Abitazione con unico occupante	185,00	0,88	2,00	1,40	0,353740	234,853712
1 .2	Due componenti-Abitazioni rurali	360,00	0,88	2,00	1,40	0,353740	234,853712
1 .4	Quattro componenti-Abitazioni rurali	95,00	1,08	1,00	2,70	0,434136	452,932159
1 .1	Un componente-Non residenti	280,00	0,75	3,00	0,72	0,301483	120,781909
1 .2	Due componenti-Non residenti	2.486,00	0,88	21,00	1,40	0,353740	234,853712
1 .1	Un componente-Residenti all'estero > 6 mesi	140,00	0,75	1,00	0,72	0,301483	120,781909
1 .2	Due componenti-Residenti all'estero > 6 mesi	147,00	0,88	1,00	1,40	0,353740	234,853712
1 .1	Un componente-Strutture non occupate stabilmente 20%	1.165,60	0,75	11,53	0,72	0,241186	96,625527
1 .2	Due componenti-Strutture non occupate stabilmente 20%	4.078,40	0,88	37,47	1,40	0,282992	187,882969
1 .3	Tre componenti-Strutture non occupate stabilmente 20%	56,00	1,00	1,00	2,30	0,321582	308,664878
1 .2	Due componenti-Zone in cui non e' effettuata la raccolta	312,00	0,88	2,00	1,40	0,247618	164,397598

## TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	3.082,00	0,62	4,55	0,438882	2,196213
2 .5	Alberghi con ristorazione	544,00	1,80	13,64	1,274176	6,583815
2 .6	Alberghi senza ristorazione	400,00	0,99	8,70	0,700796	4,199354
2 .8	Uffici, agenzie	284,00	1,75	10,00	1,238782	4,826843
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	252,00	1,50	10,21	1,061813	4,928207
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idra	578,00	1,06	9,34	0,750348	4,508272
2 .14	Attività industriali con capannoni di produzione	2.200,00	0,86	7,53	0,608773	3,634613
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	671,00	3,54	28,74	2,505879	13,872349
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	185,00	3,38	21,50	2,392619	10,377714
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	70,00	0,57	22,00	0,403489	10,619056
2 .19	Pluriscenze alimentari e/o miste	169,00	3,02	26,55	2,137784	12,815270

## CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione Tariffa	Sup. metri	O1= Importo precedente	O2= Imp. e Add. Es. Equ. prec.	O3= O1+O2 Incasso precedente	O4= Add. prov. precedente	N1= Importo prevista	N2=N1-O3 Differenza Incasso	N3= % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O3 Differ. Add. Prov.
1 .1 Uso domestico-Un componente	11142	12.726,87		12.726,87	636,34	16.477,43	3.750,56	29,46%	823,87	187,53
1 .2 Uso domestico-Due componenti	11734	25.696,05		25.696,05	1.284,80	38.207,28	12.511,23	48,68%	1.910,36	625,56
1 .3 Uso domestico-Tre componenti	13799	17.780,52		17.780,52	889,03	25.338,95	7.558,43	42,50%	1.266,95	377,92
1 .4 Uso domestico-Quattro componenti	13383	14.207,04		14.207,04	710,35	17.423,22	3.216,18	22,63%	871,16	160,81
1 .5 Uso domestico-Cinque componenti	10955	5.616,14		5.616,14	280,81	5.859,07	242,93	4,32%	292,95	12,14
1 .6 Uso domestico-Sei o piu' componenti	6000					596,89	596,89	%	29,84	29,84
2 .1 Uso non domestico-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	102733	6.009,90		6.009,90	300,50	8.121,37	2.111,47	35,13%	406,07	105,57
2 .5 Uso non domestico-Alberghi con ristorazione	27200	3.149,76		3.149,76	157,49	4.274,75	1.124,99	35,71%	213,74	56,25
2 .6 Uso non domestico-Alberghi senza ristorazione	13333	1.412,00		1.412,00	70,60	1.960,06	548,06	38,81%	98,00	27,40
2 .8 Uso non domestico-Uffici, agenzie	3550	1.323,44		1.323,44	66,17	1.722,65	399,21	30,16%	86,13	19,96
2 .10 Uso non domestico-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	3600	1.128,96		1.128,96	56,45	1.509,48	380,52	33,70%	75,47	19,02
2 .12 Uso non domestico-Attività artigianali tipo botteghe ( falegnami, idra	28900	2.196,40		2.196,40	109,82	3.039,48	843,08	38,38%	151,97	42,15
2 .14 Uso non domestico-Attività industriali con capannoni di produzione	44000	6.754,00		6.754,00	337,70	9.335,44	2.581,44	38,22%	466,77	129,07
2 .16 Uso non domestico-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria	22367	8.025,16		8.025,16	401,26	10.989,79	2.964,63	36,94%	549,49	148,23
2 .17 Uso non domestico-Bar, caffè, pasticceria	9250	1.787,10		1.787,10	89,36	2.362,51	575,41	32,19%	118,13	28,77
2 .18 Uso non domestico-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	7000	494,20		494,20	24,71	771,57	277,37	56,12%	38,58	13,87
2 .19 Uso non domestico-Piurlicenze alimentari e/o miste	2817	1.823,51		1.823,51	91,18	2.527,06	703,55	38,58%	126,35	35,17
TOTALI		110.131,05		110.131,05	5.506,57	150.517,00	40.385,95	%	7.525,83	2.019,26





DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Piano Economico Finanziario e determinazione tariffa TARI 2023. Modifica

Parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione ,

Pertosa li 25/07/2023



Il Responsabile Area Tecnica

Ing.. Gerardo Curcio

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Gerardo Curcio".

Parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA' CONTABILE della presente proposta di deliberazione

Pertosa li 25/07/2023

Il Responsabile Area Amministrativa/Finanziaria

Dott. Gianluca Garofalo



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gianluca Garofalo".

*Letto, approvato e sottoscritto*

**IL PRESIDENTE**  
*F.to come all'originale*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to come all'originale*

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'Albo pretorio comunale (art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U.E.L.);
- nel sito informatico istituzionale di questo Comune : [www.comune.pertosa.sa.it](http://www.comune.pertosa.sa.it) (art.32 comma1, L.n.69/2009).

Dalla Residenza comunale, li 02/08/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to come all'originale*

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- Diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)

Dalla Residenza comunale li 02/08/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**f.to come originale**

---

**E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.**

Dalla Residenza comunale, li 02/08/2023



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*( Dott. Gerardo Rosania )*